



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

città metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

SERVIZIO 7 - POLIZIA LOCALE E VIABILITA **servizio 7 - polizia locale e viabilita**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1389 del 22/08/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto ODA MePA acquisto radio trasmettenti portatili per il personale di Polizia Locale in servizio di Polizia Stradale – Sostituzione apparati vetusti e non funzionanti – determina a contrarre – prenotazione di spesa per € 12.079,61 sul cap. 3012 bilancio 2019 – C.I.G. Z922977D99.

IL DIRIGENTE SERVIZIO 7

Visto:

- che è necessario effettuare l'acquisto di apparati radio trasmettenti portatili per il personale della Polizia Locale in servizio di Polizia Stradale, in sostituzione di quelle oramai vetuste e non funzionanti;
- che con specifico preventivo, acquisito al protocollo con n° 71861 del 08.08.2019, è pervenuta l'offerta della società denominata "Tecno4 Telecomunicazioni S.r.l." la quale ha subito a disposizione gli apparati radio trasmettenti necessari;

Considerato che:

- il fine che si intende perseguire è di consentire, al personale della Polizia Locale in servizio di Polizia Stradale, l'utilizzo degli apparati radio trasmettenti funzionanti ed omologati necessari a poter svolgere correttamente ed in sicurezza, i compiti istituzionali;

Viste le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 – "*nuovo codice degli appalti*" e ss.mm.ii., secondo le quali:

- c. 1 le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- c. 2 per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, la stazione appaltante procede mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione

messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi codice degli appalti;

- c.3 se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Valutato che:

- ai sensi dell'art. 36 c. 2 del predetto codice, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- ai sensi dell'art. 36 c. 6 del predetto codice, per lo svolgimento delle procedure di gara le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazione;
- sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'inesistenza di rischi di interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

Preso atto che:

- il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;
- il mercato elettronico realizzato da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RdO);
- a monte dell'acquisto da parte di un'Amministrazione nell'ambito del mercato elettronico, vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico- finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;
- è possibile effettuare acquisti nel M.E.P.A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso tre modalità:
 - ordine diretto d'acquisto (OdA);
 - richiesta di offerta (RdO);
 - trattativa diretta;

Emerso che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

Considerato che il MEPA consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica a garanzia della tracciabilità dell'intera procedura, attesa l'automaticità del meccanismo di aggiudicazione con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell'affidamento;

Visto che la motivazione per procedere all'affidamento mediante procedura negoziata con ODA sul MEPA è, quindi, la seguente:

- il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze del Comune, che attraverso l'esecuzione della fornitura garantisce l'adempimento di un dovere (rifornire il personale della Polizia Locale delle apparecchiature radio trasmettenti per poter esercitare correttamente ed in sicurezza il proprio lavoro), eliminandone le relative criticità e permettendo dunque di rendere il servizio in modo sicuro, corretto e puntuale;
- il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene nei termini previsti per mettere in esercizio il servizio, ovvero nell'anno 2019 di apprestamento delle somme sul PEG;
- il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 12 del D.Lgs. n° 33/2013 nonché dall'articolo 29 del D.Lgs. n° 50/2016;

Preso atto:

- che l'obiettivo essenziale di prevenzione della corruzione occorre che sia ben "bilanciato con la necessità di non ostacolare il rapido svolgimento di appalti di modesto valore. Trasparenza, sintetica indicazione dei motivi e rapidità della procedura non sono, ad avviso del Consiglio di Stato, in contraddizione";
- che le procedure sotto soglia devono presentare (*cf. Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 30 agosto 2016, n. 1329/2016*) elementi di semplificazione "senza inutili oneri aggiuntivi per gli operatori economici"; inoltre, "ragionando ancora in termini generali, in un mercato sempre più rilevante in termini percentuali come quello del "sotto-soglia", l'introduzione di vincoli di motivazione aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla legge può apparire, infatti, in contraddizione con l'intento di semplificazione";
- che, quanto all'avvio della procedura (3.1 delle linee guida ANAC, non vincolanti), la stessa prende le mosse, correttamente, con "la determina a contrarre, ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento";
- che tale procedura garantisce una minor criticità nell'individuazione offerta oltre ad una maggiore celerità;
- che l'aggiudicazione della fornitura delle uniformi rimane comunque ben al di sotto dei 40.000,00 euro;

Viste le linee guida ANAC n° 4/2017 contenenti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Ritenuto:

- che la soluzione offerta soddisfa i bisogni della stazione appaltante e risponde all'interesse pubblico che si intende soddisfare;

- il corrispettivo offerto è congruo, non troppo costoso, tecnicamente idoneo, capace di conseguire il risultato, proveniente da un operatore con esperienza dimostrata da referenze, in regola con i requisiti dell'art. 80 e che non risulta avere contenziosi in atto per l'espletamento dell'attività;
- la nuova formulazione dell'art. 36 comma 2 lett. a) del nuovo "Codice degli appalti", così come modificata dal Decreto correttivo il quale consente di ricorrere ad un affidamento diretto anche senza consultare due o più preventivi di spesa;

Rilevato che:

- la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti le categorie merceologiche, di cui all'allegato preventivo, del mercato elettronico MEPA;
- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

Verificato che la negoziazione con la società "Tecno4 Telecomunicazioni S.r.l." avverrà sul Mercato elettronico MEPA, previa approvazione della prenotazione di spesa di cui alla presente;

Verificato che la società che ha prodotto il preventivo "Tecno4 Telecomunicazioni S.r.l.", ha inserito i prodotti nel proprio catalogo elettronico e che pertanto il materiale richiesto è presente sul Mercato Elettronico;

Visti:

- l'art.192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa;
- l'art.32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,0 Euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Ritenuto, pertanto, opportuno avvalersi della procedura negoziata mediante ODA sul MEPA per i seguenti motivi:

- tale procedura garantisce un adempimento più celere ed in forma semplificata, ottenendo conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali e, quindi, della realizzazione del servizio oggetto di affidamento, posto che anche il "tempo", nella dinamica dei valori giuridici, ha acquisito un valore intrinseco anche in termini risarcitori;
- si prende atto dell'attuale momento di crisi generale che caratterizza il mercato, rispondendo con un'azione amministrativa rapida ed efficiente, cercando così di contribuire ad uno sviluppo migliore di crescita economica, posto che le modifiche apportate dal

legislatore negli ultimi anni muovono tutte nella direzione di una accelerazione e semplificazione della macchina amministrativa;

- una lettura dei principi di economicità, efficienza e proporzionalità impone una adeguata azione amministrativa in ragione del singolo procedimento, con la conseguenza che dato il valore del medesimo è antieconomico, non efficiente e sproporzionato esperire una procedura aperta che, peraltro, comporta una maggior onere economico in ragione dei costi da sostenere per le varie pubblicazioni;

Stabilito di procedere appunto, mediante la procedura negoziata mediante ODA sul MEPA e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 12, comma 2°, del D.Lgs. n° 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura che si attiva col presente provvedimento garantisce l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 D.Lgs. n° 50/2016, in guisa tale da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

Visti:

- il preventivo trasmesso ed acquisito al protocollo n° 71861 del 08.08.2019;
- il Dure allegato alla presente ed attestante la regolarità contributiva della società in parola;
- la Deliberazione di C.C. n° 18 del 05.03.2019 con la quale è stato approvato la nota di aggiornamento del D.U.P. periodo 2019/2021;
- la Deliberazione di C.C. n° 19 del 05.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario periodo 2019/2021;
- la Deliberazione di G.C. n° 114 del 22.05.2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019/2021;
- il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente *“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”*;
- l'art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”* e il D.Lgs. n. 163/2006” in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- il D.Lgs del 18 aprile 2016 n° 50 *“Nuovo codice degli appalti”*;
- le Regole per l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il Decreto sindacale di cui al prot. n° 30298 del 01 aprile 2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente/Comandante del Corpo della Polizia Locale – Servizio 7 al Dott. Ivano BERTI assegnando allo stesso, le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- che non sussistono in capo al Dirigente, cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii. e che risultano rispettate le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- gli artt. 107, 109 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) che si ricorrerà ad effettuare l'ordine telematico generato nella piattaforma del sito www.acquistinretepa.it sottoscritto con firma digitale dal P.O., secondo le procedure MEPA di Consip S.p.A.;
- 2) di autorizzare il Funzionario di Polizia Locale Commissario Coordinatore Marco Di Rocco, quale punto istruttore, per l'attivazione dell'O.D.A. sul M.E.P.A. per **l'acquisto degli apparati radio trasmettenti**;
- 3) di prenotare la spesa di € **12.079,61** al cap. 3012 del bilancio per l'esercizio 2019 trattandosi di acquisto materiale in conto capitale;
- 4) di specificare che il documento di stipula conseguente alla presente non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 in quanto rientrante nella fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
- 5) ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n° 50/2016, la stipula dei contratti avverrà mediante corrispondenza con posta elettronica certificata, secondo le regole del mercato MEPA;
- 6) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 7) di dare atto che saranno osservati gli obblighi di pubblicità dei provvedimenti amministrativi ai sensi del D.Lgs n.33/2013 mediante pubblicazione dell'esito della presente determinazione su sito web istituzionale.
- 8) di trasmettere la presente ai servizi finanziari, per i provvedimenti di competenza;
- 9) di trasmettere la presente all'ufficio "Redazione sito" per le pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50.

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6bis della Legge n° 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n° 62/2013 e art. 7 del codice di comportamento aziendale.

Il Dirigente
BERTI IVANO / ArubaPEC S.p.A.
(Atto firmato digitalmente)